

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE VICENZA 3 – VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO” E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226.**

TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO VICENZA 3 – VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO, COME DI SEGUITO RAPPRESENTATI :

- a) Occhino Tiziana, nata a Malo (VI) il 2 giugno 1979, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Arsiero - Piazza F. Rossi, 6 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Arsiero, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00294880240;
- b) Campana Piera, nata a Vicenza il 6 dicembre 1970, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Breganze - Piazza G. Mazzini, 49 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Breganze, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00254180243;
- c) Vezzaro Marcello, nato a Vicenza il 9 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Caldogno - Via Dante Alighieri, 97 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Caldogno, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 80007410246;
- d) Sandonà Marco, nato a Thiene (VI) l'8 settembre 1974, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Caltrano - Piazza Dante, 8 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Caltrano, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84000910244;
- e) Pasin Andrea, nato a Lonigo (VI) il 22 aprile 1975, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Calvene - Piazza Resistenza, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Calvene, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84001990245;
- f) Mattei Davide, nato a Thiene (VI) il 29 luglio 1979, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Carrè - Piazza IV Novembre, 5 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Carrè, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00249160243;
- g) Panozzo Giuseppe, nato a Carrè (VI) il 26 agosto 1960, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Chiuppano - Piazza San Daniele, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Chiuppano, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00336090246;
- h) Capovilla Piergildo, nato a Cogollo del Cengio (VI) il 17 giugno 1957, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cogollo del Cengio - Piazza della Libertà - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Cogollo del Cengio, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84009900246;
- i) Franco Maria Cristina, nata a Padova il 27 ottobre 1962, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Costabissara - Piazza Vittorio Veneto, 29 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Costabissara, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 80005270246;
- j) Armiletti Giuseppina, nata a Vicenza il 23 ottobre 1967, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Dueville - Piazza Monza, 1 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Dueville, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 95022910244;
- k) Sperotto Maria Teresa, nata a Thiene il 24 giugno 1960, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Fara Vicentino - Piazza Arnaldi, 1 - la quale interviene in

quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Fara Vicentino, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 93004390246;

l) Zenere Lino, nato a Valdagno (VI) il 28 settembre 1949, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Gambugliano - Piazza Corobbo, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Gambugliano, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00218530244;

m) Gonzo Francesco Enrico, nato a Vicenza l'11 maggio 1982, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Isola Vicentina - Via Marconi, 14 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Isola Vicentina, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 80014150249;

n) Lorenzato Ferrulio Angelo, nato a Laghi (VI) il 28 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Laghi - Via Anton Burgmann, 6 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Laghi, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 83000550240;

o) Leoni Emilio, nato a Thiene (VI) il 29 luglio 1968, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Lastebasse - Via Roma, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Lastebasse, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00577360241;

p) Cappelletto Robertino, nato a Thiene (VI) il 24 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Lugo di Vicenza - Piazza XXV Aprile, 28 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Lugo di Vicenza, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84001250244;

q) Lain Paola, nata a Malo (VI) il 18 settembre 1963, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Malo - Via S. Bernardino, 19 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Malo, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00249370248;

r) Moro Piera, nata a Marano Vicentino (VI) il 14 dicembre 1953, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Marano Vicentino - Piazza Silva, 27 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Marano Vicentino, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00267100246;

s) Pavan Massimo, nato a Thiene (VI) il 23 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Mason Vicentino - Via G. Marconi, 56 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Mason Vicentino, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00434480240;

t) Crestani Dino Giorgio, nato in Australia (EE) il 26 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Molvena - Via Roma, 86 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Molvena, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00520270240;

u) Squarzon Mosè, nato a Malo (VI) il 21 agosto 1974, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Monte di Malo - Via Europa, 14 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Monte di Malo, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00152550240;

v) Parisotto Fabrizio, nato a Sandrigo (VI) il 20 aprile 1974, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Montecchio Precalcino - Viale Don M. Chilese, 14 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Montecchio Precalcino, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00428360242;

w) Danieli Giuseppe, nato a Vicenza il 15 agosto 1950, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Monteviale - Via A. Cibele, 20 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Monteviale, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00218540243;

x) Carotta Roberto, nato a Thiene (VI) il 10 maggio 1981, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Pedemonte - Via Longhi, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Pedemonte, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84001630247;

y) Vendramin Luca, nato a Thiene (VI) il 3 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Pianezze - Piazza IV Novembre, 11 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Pianezze, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00518190244;

z) Masero Erminio, nato a Thiene (VI) il 15 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Piovene Rocchette - Via Libertà, 82 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Piovene Rocchette, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 83000930244;

aa) Cecchelleri Andrea, nato a Milano il 2 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Posina - Via Sareo, 4 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Posina, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 83000430245;

ab) Gasparini Giovanni Antonio, nato a Salcedo (VI) il 27 novembre 1947, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Salcedo - Via Roma, 4/C - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Salcedo, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84002530248;

ac) Poscoliero Umberto, nato a Malo (VI) il 13 gennaio 1960, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di San Vito di Leguzzano - Piazza G. Marconi, 7 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di San Vito di Leguzzano, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00283120244;

ad) Stivan Giuliano, nato a Sandrigo (VI) il 26 febbraio 1960, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sandrigo - Piazza Matteotti, 10 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Sandrigo, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00516260247;

ae) Balzi Franco, nato a Aosta il 22 ottobre 1961, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Santorso - Piazza A. Moro, 8 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Santorso, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00280750241;

af) Cortese Luca, nato a Thiene (VI) il 14 agosto 1980, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sarcedo - Via Roma, 17 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Sarcedo, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00266420249;

ag) Cogo Mirella, nata a Marostica (VI) il 26 giugno 1951, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Schiavon - Piazza Risorgimento, 4 - la quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Schiavon, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00522840248;

ah) Casarotto Giovanni Battista, nato a Thiene (VI) il 27 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Thiene - Piazza A. Ferrarin, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Thiene, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00170360242;

ai) Dalla Via Diego, nato a Schio (VI) il 14 settembre 1983, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Tonezza del Cimone - Via Roma, 28 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Tonezza del Cimone, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00546000241;

aj) Boscoscuro Emanuele, nato a Schio (VI) l'8 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Torrebelvicino - Piazza Aldo Moro, 7 - il quale interviene

in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Torrebelvicino, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00178430245;

ak) Guglielmi Claudio, nato a Thiene (VI) il 2 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Valdastico - Largo Savoia, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Valdastico, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 84001010242;

al) Cunegato Armando, nato a Valli del Pasubio (VI) il 21 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Valli del Pasubio - Via B. Brandellero, 46 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00398190249;

am) Rossi Giordano, nato a Velo d'Astico (VI) il 31 dicembre 1951, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Velo d'Astico - Piazza IV Novembre, 5 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Velo d'Astico, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00460580244;

an) Gonzo Ruggero, nato a Thiene (VI) il 4 settembre 1956, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Villaverla - Piazza delle Fornaci, 1 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Villaverla, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00241700244;

ao) Berti Roberto, nato a Thiene (VI) il 12 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Zanè - Via Mazzini, 21 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Zanè, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00241790245;

ap) Maculan Sandro, nato a Thiene (VI) il 6 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Zugliano - Via Roma, 69 - il quale interviene in quest'atto in qualità di Sindaco del Comune di Zugliano, in nome per conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00236130241;

## E IL COMUNE DI SCHIO

in persona del Sindaco Orsi Valter, nato a Piacenza il 29 maggio 1966, domiciliato per la sua carica presso la Residenza Municipale di Schio, Via F.lli Pasini, 33, il quale interviene nel presente atto in nome, conto e interesse del Comune stesso, codice fiscale 00402150247;

(di seguito, anche, "Parti");

## PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
- l'art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 (di seguito D.L. n. 159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;

- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. L'art. 2 del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica, e, al successivo comma 4, che la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 18/10/2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed, in particolare, suddiviso i Comuni della provincia di Vicenza in 4 ATEM;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito, D.M. 226/2011) ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis D.L. n. 159/2007;
- l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e attività propedeutiche all'indizione della gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli di funzionamento della commissione di gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell'11/10/2012, ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;
- l'ambito Vicenza 3 conta 102.724 (dato 2012) punti di riconsegna ( pdr -clienti finali), come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

#### PRESO ATTO CHE

- i Comuni dell'ATEM Vicenza 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio, convocati dalla Provincia di Vicenza in data 23 febbraio 2015 hanno individuato il Comune di Schio quale soggetto a cui affidare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio;
- i Comuni dell'ATEM Vicenza 3 e il Comune di Schio, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione, redatta ai sensi all'art. 30 del D.lgs. 267/2000;

- con le citate deliberazioni ciascun Ente ha approvato la presente convenzione (di seguito “Convenzione”);

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1  
(Oggetto e finalità)

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- La Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 226/2011 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, alla stipula del contratto di servizio ed alla conseguente cessione e consegna degli impianti al gestore entrante, nonché le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previste dall’art. 14, c. 1, del D.lgs. 164/2000.
- Con il presente accordo si intende assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità e omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo.

Articolo 2

(Individuazione della stazione appaltante ed esercizio delle relative funzioni centralizzate)

- Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011 e dell’art. 2, c. 1, del D.M. 226/2011, i Comuni degli ambiti firmatari della Convenzione (di seguito “Comuni”) delegano il Comune di Schio che accetta, l’esercizio della funzione di stazione appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi.
- In particolare, il Comune di Schio, in qualità di stazione appaltante: predisporrà le linee guida programmatiche d’ambito da inserire all’interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune. Il documento guida dovrà prevedere indicazioni a carattere anche sovra comunale di estensione della rete in zone periferiche svantaggiate o potenziamenti reti e/o interconnessione delle reti comunali esistenti per garantire maggior sicurezza e continuità del servizio.
- In collaborazione con i singoli Comuni ed in conformità alle linee guida programmatiche, provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.
- Redigerà e pubblicherà il bando ed il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del successivo articolo 4, 5, 6,7.
- Svolgerà e aggiudicherà la gara per conto dei Comuni.
- Si farà carico della gestione dell’eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell’avvocatura del Comune di Schio.

### Articolo 3

(Individuazione della controparte del contratto di servizio)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano al Comune di Schio, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, demandando al Comune di Schio:
  - la sottoscrizione del contratto di servizio;
  - la sottoscrizione dei verbali di consegna al gestore degli impianti afferenti ai Comuni, con contestuale definizione delle quote di proprietà pubblica e del gestore entrante ;
  - la gestione di ogni rapporto con il gestore;
  - la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
  - la gestione dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.
2. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di servizio, il Comune di Schio sarà coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti dei Comuni, per un massimo di 9 membri. La nomina ed il funzionamento del comitato saranno disciplinati con successiva delibera della Conferenza di cui al successivo articolo 8.

### Articolo 4

(Delega alla stazione appaltante delle funzioni locali)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 6, del D.M. 226/2011, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, i Comuni delegano inoltre al Comune di Schio, che accetta, il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e le attività propedeutiche all'indizione della gara (le c.d. funzioni locali), di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi:
  - esame dei rapporti di concessione e della relativa documentazione;
  - acquisizione dal gestore uscente dei dati e delle informazioni necessari all'indizione della gara e, in particolare, di quelli di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011, tra i quali lo stato di consistenza dell'impianto di ciascun Comune conforme alla Del. 532/12/R/Gas, e verifica degli stessi anche mediante ispezioni e accessi agli impianti, la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, ecc.;
  - definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e individuazione delle quote di proprietà degli impianti;
2. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la il Comune di Schio per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate al Comune di Schio e la predisposizione degli atti di gara.
3. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà e tempestività al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con la sottoscrizione della Convenzione.

## Articolo 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, restano a carico di ciascun Comune i seguenti adempimenti:
  - Reperimento e raccolta, della documentazione tecnica amministrativa, utile per le attività delegate al Comune di Schio nei tempi stabiliti dalla norma vigente;
  - Partecipazione ai tavoli tecnici con il proprio gestore uscente presso la sede della stazione appaltante per la definizione del valore di rimborso degli impianti ed approvazione dell'accordo bonario di definizione del suddetto valore ad esito dei tavoli tecnici;
  - Ciascun ente locale fornisce alla stazione appaltante entro 90 gg. dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione, con i Comuni concedenti interessati dal medesimo impianto, possa – in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito – preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15 del D.M. 226/2011.

## Articolo 6

(Funzioni dei Comuni)

1. Alcuni comuni che verranno successivamente individuati si riservano di effettuare direttamente le c.d. funzioni locali di cui al comma 1 dell'art. 4. Tali attività, ed in particolare lo stato di consistenza degli impianti, la definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e l'individuazione delle quote di proprietà degli impianti dovranno essere effettuate nel rispetto della legislazione vigente.  
La Stazione Appaltante valuterà la rispondenza al disposto normativo e l'adeguatezza della documentazione ricevuta in riferimento alla predisposizione degli atti di gara.
2. Qualora tali attività siano considerate idonee, ad avvenuto versamento del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, il Comune di Schio rimborserà ai rispettivi Comuni la spesa documentata fino ad un massimo della relativa quota spettante per le funzioni locali, come definito dalla Conferenza dei Sindaci.

## Articolo 7

(Comuni con concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:
  - a) Comune di Breganze;
  - b) Comune di Calvene;
  - c) Comune di Costabissara;
  - d) Comune di Fara Vicentino



- e) Comune di Gambugliano;
  - f) Comune di Lugo di Vicenza;
  - g) Comune di Malo;
  - h) Comune di Mason Vicentino;
  - i) Comune di Molvena;
  - j) Comune di Monte di Malo;
  - k) Comune di Montecchio Precalcino;
  - l) Comune di Pianezze;
  - m) Comune di Piovene Rocchette;
  - n) Comune di Salcedo;
  - o) Comune di San Vito di Leguzzano;
  - p) Comune di Sandrigo;
  - q) Comune di Santorso;
  - r) Comune di Sarcedo;
  - s) Comune di Schiavon;
  - t) Comune di Schio;
  - u) Comune di Thiene;
  - v) Comune di Torrebelvicino;
  - w) Comune di Valli del Pasubio;
  - x) Comune di Zanè;
  - y) Comune di Zugliano.
2. I Comuni eventualmente individuati come indicato al comma 1 del precedente art. 6 effettueranno direttamente tutti gli adempimenti delle funzioni locali di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito a scadenza del periodo residuo di concessione.
3. Qualora tali attività siano considerate idonee, ad avvenuto versamento del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, il Comune di Schio rimborserà ai rispettivi Comuni la spesa documentata fino ad un massimo della relativa quota spettante per le funzioni locali, come definito dalla Conferenza dei Sindaci.

## Articolo 8 (Conferenza)

1. La Conferenza è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai rappresentanti (Sindaco o Assessore competente, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco) di ciascuno dei Comuni. La Conferenza nomina, tra i suoi componenti, il Presidente che si avvale, per l'esercizio delle funzioni della Conferenza, degli uffici del Comune di Schio.
2. La Conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 9, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.
3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
  - a) approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
  - b) formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;

- c) approva il programma di spesa e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
  - d) approva il rendiconto delle spese effettuate dal Comune di Schio;
  - e) formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
  - f) nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2.
4. La rappresentatività di ciascun componente della Conferenza, ai fini della formazione delle deliberazioni, è calcolata in proporzione al numero dei punti di riconsegna (pdr -clienti finali) presenti nel territorio di ciascun Comune (come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla data di sottoscrizione della convenzione.
  5. La Conferenza delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite ai Comuni.
  6. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.
  7. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

#### Articolo 9 (Gruppo di Lavoro)

1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione composto da un rappresentante del Comune di Schio (con funzioni di Coordinatore), e da cinque rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, indicati dalla Conferenza; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici del Comune di Schio e si riunisce su convocazione della stazione appaltante.
3. Il Gruppo di Lavoro svolge attività preparatoria in vista della convocazione della Conferenza e di raccordo tra i Comuni ed il Comune di Schio; sovrintende all'andamento delle attività attuative della Convenzione di competenza del Comune di Schio con particolare riferimento:
  - a) alla gestione del programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione, approvato dalla Conferenza;
  - b) alla elaborazione della documentazione di gara affinché vengano recepite le direttive approvate dalla Conferenza.
4. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

#### Articolo 10 (Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Schio in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente al Comune di Schio.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Schio per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito al Comune di Schio da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.
3. Con riferimento alle funzioni locali svolte direttamente dai Comuni di cui agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, il Comune di Schio rimborserà ai Comuni successivamente individuati la spesa documentata nei termini ed alle condizioni specificate di cui al comma 2 dell'articolo 6 e comma 3 dell'articolo 7.
4. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dai precedenti commi 2 e 3, si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Schio fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di PDR (punto di riconsegna) attivi di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

#### Articolo 11 (Recesso)

Tenuto conto delle finalità della Convenzione è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

#### Articolo 12 (Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

#### Articolo 13 (Sottoscrizione e durata)

1. La Convenzione si intende approvata da parte di ciascun Comune con l'assunzione della delibera di approvazione della medesima ed entra in vigore alla data di sottoscrizione.
2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto di servizio e dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

#### Articolo 14 (Controversie)

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990.

#### Articolo 15 (Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.lgs n. 267 del 2000, del D.lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

#### Articolo 16 (Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate in modo da garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi degli articoli 15 – comma 2 bis – della legge n. 241/1990 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto.

Schio, lì

F.to digitalmente: per il Comune di Arsiero la signora Occhino Tiziana;

F.to digitalmente: per il Comune di Breganze la signora Campana Piera;

F.to digitalmente: per il Comune di Caldogno il signor Vezzano Marcello;

F.to digitalmente: per il Comune di Caltrano il signor Sandonà Marco;

F.to digitalmente: per il Comune di Calvene il signor Pasin Andrea;

F.to digitalmente: per il Comune di Carrè il signor Mattei Davide;

F.to digitalmente: per il Comune di Chiuppano il signor Panozzo Giuseppe;

F.to digitalmente: per il Comune di Cogollo del Cengio il signor Capovilla Piergildo;

F.to digitalmente: per il Comune di Costabissara la signora Franco Maria Cristina;

F.to digitalmente: per il Comune di Dueville la signora Armiletti Giuseppina;

F.to digitalmente: per il Comune di Fara Vicentino la signora Sperotto Maria Teresa;

F.to digitalmente: per il Comune di Gambugliano il signor Zenere Lino;

F.to digitalmente: per il Comune di Isola Vicentina il signor Gonzo Francesco Enrico;

F.to digitalmente: per il Comune di Laghi il signor Lorenzato Ferrulio Angelo;

F.to digitalmente: per il Comune di Lastebasse il signor Leoni Emilio;

F.to digitalmente: per il Comune di Lugo di Vicenza il signor Cappozzo Robertino;

F.to digitalmente: per il Comune di Malo la signora Lain Paola;

F.to digitalmente: per il Comune di Marano Vicentino la signora Moro Piera;

F.to digitalmente: per il Comune di Mason Vicentino il signor Pavan Massimo;

F.to digitalmente: per il Comune di Molvena il signor Crestani Dino Giorgio;

F.to digitalmente: per il Comune di Monte di Malo il signor Squarzon Mosè;

F.to digitalmente: per il Comune di Montecchio Precalcino il signor Parisotto Fabrizio;

F.to digitalmente: per il Comune di Monteviale il signor Danieli Giuseppe;

F.to digitalmente: per il Comune di Pedemonte il signor Carotta Roberto;

F.to digitalmente: per il Comune di Pianezze il signor Vendramin Luca;

F.to digitalmente: per il Comune di Piovene Rocchette il signor Masero Erminio;

F.to digitalmente: per il Comune di Posina il signor Cecchello Andrea;

F.to digitalmente: per il Comune di Salcedo il signor Gasparini Giovanni Antonio;

F.to digitalmente: per il Comune di San Vito di Leguzzano il signor Poscoliero Umberto;

F.to digitalmente: per il Comune di Sandrigo il signor Stivan Giuliano;

F.to digitalmente: per il Comune di Santorso il signor Balzi Franco;

F.to digitalmente: per il Comune di Sarcedo il signor Cortese Luca;

F.to digitalmente: per il Comune di Schiavon la signora Cogo Mirella;

F.to digitalmente: per il Comune di Thiene il signor Casarotto Giovanni Battista;

F.to digitalmente: per il Comune di Tonezza del Cimone il signor Dalla Via Diego;

F.to digitalmente: per il Comune di Torrebelvicino il signor Boscoscuro Emanuele;

F.to digitalmente: per il Comune di Valdastico il signor Guglielmi Claudio;

F.to digitalmente: per il Comune di Valli del Pasubio il signor Cunegato Armando;

F.to digitalmente: per il Comune di Velo d'Astico il signor Rossi Giordano;

F.to digitalmente: per il Comune di Villaverla il signor Gonzo Ruggero;

F.to digitalmente: per il Comune di Zanè il signor Berti Roberto;

F.to digitalmente: per il Comune di Zugliano il signor Maculan Sandro;

F.to digitalmente: per il Comune di Schio il signor Orsi Valter.